



COMUNE DI MARINEO

PROVINCIA DI PALERMO

Ordinanza n.24/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PM

Vista la richiesta prot. n.9953/2016 tesa ad ottenere opportuni provvedimenti finalizzati ad una diversa disciplina della circolazione veicolare in Piazza Castello e Vicolo Palumbo per consentire la svolgimento di una serie di eventi organizzati dall'amministrazione Comunale;

ritenuto necessario provvedere alla chiusura temporanea della suddette aree di circolazione.

visto l'art. 7, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n° 285 del 30.04.92, e successive modifiche ed integrazioni, che dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei centri abitati;

Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000

Sentito il parere del coordinatore P.M.

ORDINA

Martedì 19 luglio 2016 – martedì 26 luglio 2016 – martedì 6 settembre 2016 dalle ore 21.00 alle ore 24.00

- 1) **L'istituzione del divieto di sosta e transito per tutti veicoli in Piazza Castello;**

Martedì 2 agosto 2016 – martedì 9 agosto 2016 dalle ore 21.00 alle ore 24.00

- 1) **L'istituzione del divieto di sosta e transito in vicolo Palumbo.**
- 2) **L'istituzione del divieto di transito in via Piave, tratto compreso tra via San Michele e via Cavaliere Patti.**

Ogni precedente disposizione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, deve ritenersi sospesa.

L'Ufficio tecnico è incaricato della posa in opera della segnaletica stradale prescritta, il mantenimento in efficienza della stessa, l'occultamento di quella eventualmente contrastante con la nuova regolamentazione stradale ed al termine degli eventi della rimozione della stessa.

I segnali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validità.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza per mezzo dei prescritti segnali stradali e potranno essere revocate in qualunque momento per problemi di sicurezza e pubblica incolumità.

La presente Ordinanza non esime dall'obbligo del possesso, prima dello svolgimento degli eventi, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie.

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.


Si notifici copia della presente a:
Ufficio Tecnico -Comando Stazione Carabinieri -

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni o giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della presente ordinanza.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento del C.d.S. emanato con DPR n. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, li 18.07.2016

Il Coordinatore del Servizio
Isp. Capo Vincenzo Triolo



Il Responsabile
Dot. ssa Giovanna Lo Piccolo

